

N. R.G. 2016/627



**TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO**

Il Giudice del Tribunale di Vasto, [REDACTED] in funzione di  
 Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per provvedimento d'urgenza proposto

da

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed elettivamente domiciliata  
 in Porto San Giorgio via Fossaceca 3/U presso lo studio dell'Avv  
 Biondi del foro di Fermo che la rappresenta e difende per mandato a  
 margine del ricorso,

**RICORRENTE**

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica,  
 in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale, non  
 costituito

**RESISTENTE**

Con ricorso di merito depositato in data 11/11/2016, in cui era  
 formulata anche istanza cautelare, [REDACTED] [REDACTED] conveniva in  
 giudizio l'amministrazione scolastica deducendo di essere una docente  
 abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado,  
 per le classi di concorso A017, A019 e A039; di aver assunto effettivo  
 servizio nel ruolo della classe di concorso 0A17 in data 1 settembre

2015, assegnata alla sede provvisoria di Fermo presso l'ITCG Galileo Galilei; come per l'anno scolastico successivo partecipava alle operazioni di mobilità, regolata dal CCNI Mobilità e dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016 che ne disciplinavano i criteri e le modalità; come la ricorrente, formulando la relativa domanda, indicava gli ambiti territoriali di preferenza, i titoli e le preferenze – tutte certificate – nonché indicava e documentava di usufruire della precedenza prevista dall'art 33 co 5 e 7 L 104/92, quale curatore legale del fratello riconosciuto invalido al 100% ex L 104/92, come da Decreto del Tribunale di Fermo agli atti.

Deduceva la ricorrente come l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli le attribuiva un punteggio di 39 punti per la classe di concorso A017, ma non le veniva riconosciuta alcuna precedenza né il punteggio aggiuntivo per esigenze di famiglia; come, nonostante avesse proposto sia reclamo che il tentativo di conciliazione, l'amministrazione scolastica né forniva chiarimenti né adottava alcun provvedimento correttivo in autotutela; come la ricorrente veniva assegnata all'ambito territoriale dell'Abruzzo n 08 per un incarico triennale per la classe di concorso A017, presso il Liceo Scientifico "Mattei" di Vasto ove prendeva servizio; come, in data 19/9/2016, l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo provvedeva a pubblicare le graduatorie definitive provinciali ed interprovinciali dei docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria nelle scuole delle province di Fermo e Ascoli Piceno per l'as 2016/2017, ed in tutte e tre le graduatorie per le diverse classi di concorso, le venivano riconosciute tutte le precedenzae, come da documentazione agli atti.

In punto di diritto, deduceva la ricorrente la competenza territoriale del giudice adito, in ragione della sede di lavoro che le era stata assegnata; la sussistenza del *fumus boni iuris* in quanto l'assegnazione della ricorrente in fase di mobilità era avvenuta in violazione della normativa di riferimento, non essendole stato riconosciuto il diritto di precedenza nell'assegnazione nell'ambito richiesto, in virtù dei titoli di preferenza in suo possesso; come le cattedre, nell'ambito della regione Marche, erano state assegnate a docenti che non erano in possesso di alcun titolo di precedenza; come la ricorrente avesse anche inoltrato richiesta di riavvicinamento al luogo di residenza del fratello, in sede di assegnazione provvisoria ex art 7 CCNI 2016/2017: l'amministrazione scolastica la inseriva in graduatoria anche riconoscendole tutte le preferenze, senza che le fosse assegnata alcuna cattedra; inoltre deduceva la ricorrente la sussistenza del *periculum in mora*, in ragione della situazione di particolare urgenza nel provvedere sia a causa della sua complicata situazione familiare che per le sue stesse condizioni di salute.

L'Amministrazione scolastica, se pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio

All'udienza del 24 febbraio 2017, preso atto della mancata costituzione dell'amministrazione scolastica, se pur ritualmente citata, il giudice si riservava.

-----

Ritiene questo giudice come il ricorso cautelare debba essere integralmente accolto, dal momento che parte ricorrente ha fornito adeguata prova sia del presupposto del *periculum in mora*, che della sussistenza del *fumus boni iuris*: ai fini della concessione della tutela

cautelare devono ricorrere entrambi i presupposti, quale la verosimile esistenza del diritto vantato nonché il pericolo che, in attesa del giudizio di merito, lo stesso possa essere pregiudicato in maniera grave e irreparabile, circostanze adeguatamente dimostrate nel presente giudizio.

Infatti, a prescindere dal comportamento processuale di parte convenuta – che non si è costituita nel presente giudizio, non contestando quindi i presupposti in fatto e in diritto della domanda attorea né esplicitando e chiarendo le ragioni del proprio operato - la lavoratrice ricorrente ha compiutamente dimostrato la sussistenza del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, sulla scorta della copiosa documentazione agli atti.

Tutte le circostanze dedotte e tutti i presupposti – in fatto e in diritto – della domanda sono stati adeguatamente supportati da documentazione probatoria, pertinente e completa, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento probatorio.

La ricorrente ha infatti prodotto documentazione comprovante:

- Di aver partecipato, quale docente assunta a tempo indeterminato, alle operazioni di mobilità per l'as 2016/2017, presentando domanda in cui erano indicati i titoli e le precedenze e le preferenze territoriali. In particolare allegando documentazione alla domanda amministrativa, deduceva di poter usufruire del diritto di precedenza, ex 33 co V e VII L 104/92, circostanze che non sono state contestate dall'amministrazione scolastica neanche nell'ambito del procedimento amministrativo;

- La ricorrente ha prodotto documentazione comprovante le gravi patologie sofferte dal fratello, riconosciuto invalido al 100% ex Legge 104/92 nonché inabilitato e riconosciuto quale soggetto in situazione di handicap grave e permanente, di cui la ricorrente è stata nominata curatore legale, giusto provvedimento agli atti;
- Come l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli, a fronte della domanda di mobilità presentata dalla [redacted] e della documentazione allegata, non le riconosceva alcuna precedenza né il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per esigenze di famiglia, senza fornire neanche nell'ambito del procedimento amministrativo alcuna delucidazione sul punto nonchè evitando di interloquire con la docente che chiedeva chiarimenti;
- Come la normativa di riferimento, nell'ambito della mobilità dei docenti, indica le precedenze riconosciute dal sistema scolastico, in particolare nell'ipotesi in cui si debba prestare assistenza ad un congiunto con disabilità. In particolare l'art. 13 (**Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria d'Istituto**) del CCNI, prevede che *"Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, venga riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente esercita tale tutela"*.  
Inoltre l'Allegato 1 al CCNI per la Mobilità, nella regolamentazione della mobilità fase C, a cui appartiene la [redacted] stabilisce che: *"l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il*

*seguinte: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.*

*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*

Quindi la ricorrente, in assenza dei genitori o di altri soggetti in grado di prestare assistenza al congiunto disabile, tanto che era individuata dall'autorità giudiziaria quale il soggetto che ne esercita la tutela legale, a fronte di un provvedimento che riconosce l'esigenza del disabile di essere quotidianamente assistito, aveva diritto a vedersi riconoscere, nell'ambito della

domanda di mobilità, il diritto di precedenza nell'assegnazione del titolo richiesto.

Inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza, la ricorrente deduce come, in applicazione della normativa di riferimento, la sua domanda sarebbe stata analizzata in via prioritaria a prescindere dal punteggio assegnato, con assegnazione di cattedre negli ambiti richiesti e quindi nelle Marche, che sono state assegnate a colleghi che invece non beneficiavano di alcuna precedenza, circostanza che è stata provata dalla documentazione agli atti e che non è stata contestata da parte ricorrente;

- ma il comportamento dell'amministrazione scolastica appare ancor più incomprensibile alla luce della domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla ██████ in tale sede, il medesimo ufficio, le riconosceva la precedenza in ragione dei titoli e della documentazione allegata. Infatti, in data 19.9.2016, l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ha pubblicato le graduatorie definitive provinciali ed interprovinciali dei docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria nelle scuole delle province di Fermo ed Ascoli Piceno per l'a.s.2016/2017: la ricorrente è stata inclusa al secondo posto nella lista dei docenti per la classe di concorso A017 ed al primo ed unico posto per la classe di concorso A019 ed A039 provenienti da altre classi di concorso, così riconoscendole in tutte e tre le graduatorie tutte le precedenze richieste, senza che però le sia stata assegnata alcuna cattedra.

E' infatti possibile per il docente, di ogni ordine e grado, formulare domanda di assegnazione provvisoria, anche per altre classi di concorso per i quali si possiede titolo idoneo, a fine di ottenere il

ricongiungimento al coniuge/convivente, od a parenti ed affini, purché vi sia stabilità della convivenza risultante da certificazione anagrafica (art 7 del CCNI sulle assegnazioni provvisorie); inoltre il successivo art. 8 (Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria) stabilisce l'ordine di priorità in cui l'ufficio scolastico debba valutare le domande dei docenti: al punto IV ASSISTENZA, (lettera g) la legge assegna priorità al *“personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti tutela legale (l'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministrazione di sostegno) di soggetto in situazione di gravità”* Il successivo punto i) riconosce medesima priorità *“al personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.104/92 che sia unico parente [...] qualora i genitori [...] siano deceduti o mancanti o unico affidatario di persona con disabilità in condizione di gravità; tale unicità deriva dalla circostanza- documentata con autodichiarazione -che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive.”* Situazione fattuale in cui si trova la ricorrente, così come documentalmente dimostrato e che non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente.

Deve quindi essere affermata la sussistenza del *fumus boni iuris*.

In ordine al *periculum in mora*, sulla scorta della documentazione agli atti, emerge palese il grave ed irreparabile pregiudizio che tale

situazione stà creando sia alla ricorrente che al congiunto, che si è visto privato della necessaria e quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute, che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto nel presente giudizio tale finalità è volta alla tutela di un soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento.

Inoltre le esigenze cautelari, nel caso di specie, appaiono particolarmente pregnanti tenuto conto della totale inerzia dell'amministrazione scolastica, sorda a qualsiasi richiesta anche di chiarimenti formulata dalla ricorrente.

In ragione delle argomentazioni espresse deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della professoressa  all'Istituto Mattei di Vasto, con conseguente sospensione temporanea e cautelare dello stesso provvedimento; nonché deve essere ordinato all'amministrazione scolastica territorialmente competente di assegnare la professoressa   ad una sede scolastica tenendo conto delle preferenze espresse e dei titoli di cui la ricorrente risulta titolare, nell'ambito delle province di Fermo o Ascoli Piceno, rispettando l'ordine di preferenza con conservazione del trattamento retributivo.

Le spese di lite seguono quindi la soccombenza dell'amministrazione scolastica nella misura liquidata in parte dispositiva.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale, così provvede:

dichiarata l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della professoressa [REDACTED] all'Istituto Mattei di Vasto, con conseguente sospensione temporanea e cautelare dello stesso provvedimento; nonché deve essere ordinato all'amministrazione scolastica territorialmente competente di assegnare la professoressa [REDACTED] ad una sede scolastica tenendo conto delle preferenze espresse e dei titoli di cui la ricorrente risulta titolare, nell'ambito quindi delle province di Fermo o Ascoli Piceno, rispettando l'ordine di preferenza con conservazione del trattamento retributivo.

condanna l'amministrazione scolastica al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.500 oltre rimborso spese, oltre iva, cap come per legge.

Si comunichi

Vasto 23/3/2017

Giudice

[REDACTED]